

Prime considerazioni sulle linee guida per la comunicazione giudiziaria (delibera plenaria CSM del 10 giugno 2026)

Domenica Miele¹

1. Le linee guida approvate con la delibera plenaria del 10 giugno 2026² costituiscono aggiornamento di quelle già esistenti, del 2018, e sono state licenziate al fine di adeguare le stesse alle riforme successivamente intervenute, in particolare con il d.lgs. n. 188 del 2021 e il d.lgs. n. 198 del 2024.

La loro adozione ha avuto larga eco nell'ambito della stampa in quanto, secondo la lettura datane, rappresenta un arretramento rispetto al precedente orientamento consiliare del 2018, con evidenti ricadute non solo sul diritto/dovere di informazione (ricordiamo che la stampa è il cane da guardia della democrazia) , ma anche sul diritto dei cittadini a conoscere delle vicende giudiziarie di maggiore interesse pubblico, sin dalla loro nascita.

Va tuttavia detto, che l' "arretramento" - che di fatto si determina rispetto alle previgenti linee guida - non è altro che il frutto dell'adeguamento della normativa secondaria a quanto previsto dalla normativa primaria (in particolare il d.lgs. del 2024 denominata "legge bavaglio"). È infatti la norma primaria che ha introdotto ipotesi restrittive di comunicazione, modificando anche i relativi articoli del cpp in materia di rilascio di copia degli atti. Ciò non di meno, se da un lato è vero che le linee guida andavano necessariamente aggiornate attesa l'inattualità, se non il contrasto, delle previsioni del 2018 con l'assetto normativo attuale, d'altro canto va evidenziato che, nel testo originariamente licenziato dalla settima Commissione, era presente una lettura certamente molto rigida della norma primaria, impostazione modificata in plenum solo a seguito degli emendamenti presentati dal Procuratore Generale Pietro Gaeta e da me, con i consiglieri Michele Forziati, Roberto D'Auria, Marco Bisogni, Antonino Laganà e Roberto Fontana. Emendamenti approvati, sia pure a maggioranza.

¹ Domenica Miele, componente togata del CSM.

² (Microsoft Word - NEWS 153-VV-2025- Aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari.docx)

Novità rilevante è costituita dall'obbligo di aggiornamento delle notizie originariamente date, a garanzia della tutela reputazionale della persona, dunque in concreta applicazione del principio di non colpevolezza costituzionalmente previsto.

Gli emendamenti maggiormente significati approvati in plenum (proposti da Miele, Fontana, Bisogni, D'Auria, Laganà, Forziati e dal PG Gaeta) si sostanziano, essenzialmente, nel ricondurre l'ostensibilità degli atti al regime di cui agli artt. 114 e 116 cpp, mediante il richiamo secco alla norma e nella riduzione dell'onere informativo officioso degli aggiornamenti (previsto originariamente d'ufficio e sempre a carico della Procura), limitando la comunicazione di ufficio in capo alla Procura solo fino alla conclusione delle indagini preliminari, e prevedendola, successivamente, solo a richiesta di parte, ma sempre a carico dell'ufficio di Procura.

Su questo ultimo emendamento ho votato contro, avendo votato a favore di uno degli emendamenti proposti dal PG (il n. 10, non approvato poi dal plenum) che prevedeva l'obbligo di comunicazione dell'aggiornamento sempre a richiesta di parte (quindi anche nella fase delle indagini), e lasciandolo, come adempimento della relativa istanza, in capo alla Procura solo nella fase delle indagini, mentre nelle fasi successive veniva posto a carico dell'ufficio giudiziario che aveva adottato la decisione. Ho ritenuto, invero, questo emendamento maggiormente in linea con lo spirito delle linee guida (tutela della reputazione, quale applicazione concreta del principio costituzionale di non colpevolezza) perché avrebbe consentito in maniera ampia la tutela della reputazione in uno a quello della riservatezza, rimandando all'interessato la valutazione se dare due volte la stessa notizia. Si sarebbe evitato così il rischio dell'eterogeneità dei fini: si potrebbe, infatti, non aver interesse a che sia data la notizia - ad esempio - che il Tribunale del Riesame ha sostituito la misura custodiale, inizialmente applicata, con altra di gran lunga meno afflittiva per insussistenza del pericolo di fuga, perché significherebbe comunicare che sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.

Inoltre, mi sembrava più congruo che gli aggiornamenti successivi alla fase delle indagini fossero posti in carico all'ufficio che ha adottato la decisione modificativa, Tribunale/Corti, in quanto autori del *decisum*, così offrendo una maggiore garanzia di precisa comunicazione.

2. Particolare attenzione è stata poi riservata alla dimensione digitale della comunicazione.

Il testo prende atto della permanenza online delle notizie, della loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca e della conseguente necessità che anche le rettifiche, le precisazioni e gli aggiornamenti siano resi effettivamente accessibili e reperibili sui siti istituzionali.

In merito, nel dibattito in plenum è stato osservato che - in disparte l'onere di comunicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari dei comunicati di aggiornamento - il profilo relativo al rischio di decontestualizzazione delle notizie e della persistenza *online* dei contenuti (a cui pure fa riferimento la relazione illustrativa) non riguarda precipuamente la comunicazione istituzionale degli uffici, ma è tematica di ordine generale afferente la correttezza con la quale le notizie date vengono poi diffuse, la persistenza delle stesse nel web e gli strumenti per rimuovere tale durevolezza nel tempo, strumenti che non sono nella disponibilità degli uffici giudiziari.

Infine, una considerazione: ellittici rispetto alla finalità delle linee guida, a mio parere, appaiono i richiami, che pure si leggono nella delibera, alla sobrietà digitale del magistrato, trattandosi di atto di indirizzo volto a indicare linee guida per la comunicazione istituzionale dell'ufficio, e non del singolo magistrato in quanto tale.

In conclusione, se da un lato le linee guida muovono dalla necessità di adeguare la normativa secondaria al mutato quadro legislativo, nonché nell'apprezzabile ottica della tutela reputazionale dell'interessato, dall'altro non va sottaciuto che, solo grazie agli emendamenti proposti e poi approvati, la portata iniziale, fortemente restrittiva, è stata ridimensionata.

Certamente è mancato quel confronto preliminare tra tutti i consiglieri che una delibera di così rilevante portata avrebbe dovuto avere, essendo stata la stessa calendarizzata e definita in poche sedute di settimana commissione. Un confronto che certamente avrebbe evitato molti degli emendamenti poi presentati in plenum, e probabilmente avrebbe condotto ad una soluzione maggiormente equilibrata tra le varie sensibilità consiliari.